



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A



DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28/07/2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO	S	Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA	S
Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO	S	Sig. COZZINI GIUSEPPE	S
Arch. STRINGHINI STEFANO	S	Dott. SILLA CLAUDIO	N
Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S
Avv. MICOLO MARCO	S	Ing. BINI FRANCESCO	S
Rag. BOLDRINI FABIO	S	Rag. ROSSI MATTEO	N
Sig. MAIA RONNIE	S	Sig. GARDANI CARLO	S
Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE	S	Dott. FERRONI ORLANDO	S
Dott.ssa TEI SILVIA	S		

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.113 – Procedimento di formazione dei regolamenti – dello Statuto Comunale, il quale dispone che:

“La Giunta approva lo schema di Regolamento. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo della deliberazione Giuntale di cui sopra viene affisso all' Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici apposito avviso affinché chiunque vi abbia interesse formuli osservazioni o reclami entro i successivi 10 giorni.

I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, che è tenuto ad esaminare le osservazioni o i reclami pervenuti. Per le modifiche dei Regolamenti si applicano le procedure per l'approvazione dei Regolamenti stessi. Sono fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente dalla legge alla Giunta comunale.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' Albo Pretorio: una prima volta, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, una seconda pubblicazione, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti pareri, approvazioni od omologazioni”;

RICHIAMATA la deliberazione n.152 del 05.07.2014, con la quale la Giunta Comunale ha adottato il testo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO l'avviso prot. n.2014/15368 del 07.07.2014, con il quale il Segretario Generale dott.ssa Luisa Gorini, ha reso nota l'adozione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) da parte della Giunta Comunale, invitando chiunque fosse interessato a presentare osservazioni entro e non oltre il termine del 17.07.2014 ore 13,00;

RICHIAMATA la relazione prot. n.2014/16315, della Responsabile dell'Ufficio Protocollo Masetti Monica dalla quale emerge che entro il termine indicato non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che, in data 18.07.2014 sono pervenute le osservazioni del Presidente del Collegio dei Revisori del Conto, dott. Sergio Marzari (allegato A);

VISTA la relazione 21.07.2014 prot. n.16529 del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott.ssa Marirosa Badalotti (allegato B);

CONSIDERATO che il regolamento di cui all'allegato C risulta aggiornato rispetto alle osservazioni formulate dai Revisori;

TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso del dibattito;

ACQUISITI:

- ⇒ il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Leg.tivo 18.08.2000 n.267;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri Presenti: n.15 (quindici);
Consiglieri Votanti: n.15 (quindici);
Voti Favorevoli: n.12 (dodici);
Voti Contrari: n.2 (due: Consiglieri Comunali Pasotto Pierluigi e Bini Francesco);
Astenuiti: n.1 (uno: Consigliere Comunale Gardani Carlo);

delibera

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, qui allegato alla lettera C;
 2. di evidenziare che ogni atto gestionale inerente e conseguente, compete al Responsabile P.O. del Settore Economico-Finanziario;
 3. di affidare all'ufficio CED la pubblicazione del Regolamento IUC sul sito istituzionale sezione Trasparenza – Disposizioni Generali – Atti Generali.
-

trascrizione del dibattito consiliare:

PRESIDENTE MICOLO:”Trattiamo ora il punto relativo all'esame ed alla ‘approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); cedo la parola all'Assessore Marco Poli che illustrerà il punto all'ordine del giorno.”

ASSESSORE POLI:”Io comincio subito col fare delle scuse perchè non sono molto abituato né avvezzo a parlare in pubblico per cui succederà che io abbia qualche lacuna esplicativa e mi porto avanti nel chiedere le scuse. Allora il punto 8 prevede l'esame e l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della IUC che sarebbe l'Imposta Unica Comunale.

Un'imposta unica comunale che, a mio parere, ma non solo mio, vista anche la stampa specializzata, di unico ha ben poco in quanto risulta essere la sommatoria di tre imposte, alcune già, più o meno conosciute, ed una in particolare nuova. La IUC non è altro che l'insieme dell'IMU che abbiamo imparato a conoscere dall'anno 2012 e che in due anni, al 2014, ha subito annualmente notevoli variazioni nella forma, più che nella sostanza e, più che altro nell'imputabilità del gettito tra Comune e Stato e, con l'unica e grossa novità, dell'abolizione, dell'esenzione effettiva, a partire dall'annualità 2014 dell'IMU sulla prima casa. Abolizione *‘uscita da una parte ed entrata dall'altra’* in quanto, seconda componente di questa IUC è la cd. TASI che sarebbe la Tassa sui Servizi Indivisibili che dovrebbe andare a coprire i mancati trasferimenti dello Stato, in primis quelli derivanti dall'ex IMU abitazione principale, ma non solo, come sempre accade.

La terza imposta che fa parte di questa imposta unica è la TARI che volgarmente è sempre stata definita la tassa rifiuti, passata da TARSU a TASI a TIA1 e TIA2 e che oggi chiamiamo appunto TARI, tassa che, fortunatamente, per il Comune di Casalmaggiore parte da tariffa. Devo infatti ribadire che Casalmaggiore fortunatamente parte da tariffa e parte da un punto di vista di privilegio perchè non vede tutte quelle manifestazioni di contrarietà che si vedono in alcuni comuni anche a noi vicini. Quindi abbiamo detto che la IUC è l'Imposta Unica Comunale e che è composta da queste tre imposte. Entrando nel particolare di ciascuna di queste tre imposte abbiamo l'IMU che è una patrimoniale su tutta la platea immobiliare ad esclusione dell'abitazione principale e di qualche altra specifica esenzione. Per questa occasione abbiamo ritenuto non opportuno rivedere il regolamento IMU già approvato dalla precedente Amministrazione in quanto i tempi erano alquanto stretti e si è preferito fare una revisione complessiva, e di conseguenza anche del relativo regolamento, in epoca successiva; probabilmente l'anno successivo; e in questa occasione si farà rientrare all'interno del regolamento IUC, ovviamente questo prevede l'IMU ma, in questo caso, lo prevede come rimando, come hanno fatto la maggior parte dei Comuni che non hanno inteso revisionare anche il regolamento IMU. L'IMU abbiamo detto che è una patrimoniale sugli immobili (tranne abitazione principale e poco altro)che deriva appunto dal calcolo che viene effettuato prendendo come base di partenza la tariffa, dal moltiplicatore si arriva alla rendita, da altri

moltiplicatori si arriva ad un valore catastale dell'immobile il quale sarà sempre moltiplicato e sarà la nostra base imponibile sulla quale applicheremo le relative imposte. La seconda parte del nostro regolamento, composto di 55 articoli, i primi 4 di parte generale e di rimando al regolamento IMU per la sua competenza, gli articoli dal 5 al 41 che si occupano della TARI, e gli articoli dal 42 al 55 che si occupano della TASI. Per l'IMU abbiamo già detto; per il regolamento della TARI che è una naturale conseguenza della nostra TIA2 che ci ha accompagnato fino al 31.12.2013, è stato fatto un lavoro ritengo abbastanza accurato con la Ragioneria e con la Casalasca Servizi, in modo particolare con gli esperti della stessa e con l'ufficio legale che affianca la Casalasca Servizi, nella persona del signor Martinelli, il quale ha fornito esso stesso la bozza che poi ci siamo apprestati a valutare, analizzare ed adeguare e che ci ha poi dato un'ultima revisione complessiva sulla stessa. Terza parte TASI, articoli che vanno, come vedete nei documenti che avete agli atti, dal 42 al 55; forse l'imposta che al momento è la più mal digerita delle tre, visto che le altre due, ormai, le conosceamo da qualche anno. Per la TASI c'è stato un lavoro in team, tra il sottoscritto, l'ufficio ragioneria e l'ufficio tributi che ringrazio per la disponibilità e la preparazione che dimostrano in ogni attività che abbiamo svolto insieme; questa volta su di una bozza fornita dall'ANUTEL ossia, l'Associazione nazionale che segue gli uffici tributi degli Enti Locali. Con questa bozza ci siamo attivati con regolamenti già presenti sul sito del Ministero (M.E.F.) ove a breve, sarà pubblicato anche il nostro regolamento. Con i comuni più vicini a noi, Mantova, Cremona, Viadana, Desenzano abbiamo cercato di cogliere quelli che sono gli aspetti migliori e predominanti e che sarebbero dovuti rientrare all'interno di un regolamento. Questi regolamenti erano alquanto diversi e alcuni agli opposti; ci sono regolamenti definiti oltre modo semplificati; altri erano quasi logorroici nel leggerli. Noi abbiamo cercato, secondo il life motiv che ci contraddistingue, di fornire la massima chiarezza espositiva e completezza dei dati, ma cercando di mettere solo l'essenziale evitando tutto quello che può essere conveniente inserire in fase successiva ed in fase di determinazione delle aliquote. E' un regolamento molto simile ad alcuni; ritengo molto più chiaro di altri e lo stesso regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori che hanno fatto 4 piccole correzioni formali e che avete agli atti. Se volete ve le posso anche dire: c'era da cambiare una parola, un riferimento ad un comma, queste 4 piccole osservazioni sono state ovviamente considerate; le stesse correzioni, direi, sono state apportate e ora dobbiamo chiedere l'approvazione di questo regolamento che prevede già la stesura e che, spero anche voi troviate chiara e completa e con le correzioni che gli organi competenti hanno richiesto di effettuare e per la quali si chiede l'approvazione."

PRESIDENTE MICOLO:"Ci sono interventi? Prego Pasotto."

CONSIGLIERE PASOTTO:"Scusi *incomprensibile*."

PRESIDENTE MICOLO:"Nei successivi; questo è da porre in votazione subito. Se non ci sono interventi poniamo in votazione il Regolamento per l'applicazione per l'Imposta Unica Comunale IUC. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Con dodici voti favorevoli, due contrari e 1 astenuto, il Consiglio Comunale approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale."

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV. MICOLO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

- ☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- ☒ Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 12/08/2014 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. in data (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. in data (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/08/2014

- ☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- ☐ Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GORINI LUISA

Al Sig. Sindaco

del Comune di

CASALMAGGIORE (CR)

Oggetto: parere su regolamento IUC

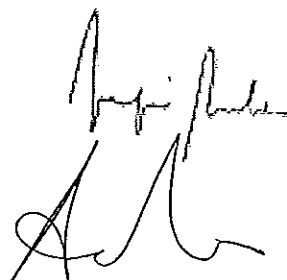
Il Collegio dei Revisori dei conti, ricevuto in data 8 luglio u.s. la bozza di regolamento relativo all'applicazione del tributo unico comunale (IUC), dopo aver provveduto al suo esame, esprime sullo stesso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- art. 24, comma 2: sulla base di quanto indicato dall'art. 1, comma 655, legge 147/2013, sarebbe necessario sostituirlo con "Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti"
- art. 48: si consiglia di aggiungere dopo "deliberate" annualmente
- art. 52, comma 3, terzo periodo: la disposizione di riferimento è il D.L.88/2014.
- art. 55, comma 4: relativamente al limite minimo di versamento sarebbe opportuno fare riferimento a quello indicato all'art. 52, comma 5

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(dott. Sergio Marzari)

(dott. Roberto Asinari)



Casalmaggiore, 18 luglio 2014





Comune di Casalmaggiore

(Provincia di Cremona)

CAP 26041 Piazza Garibaldi, 26 Codice Fiscale 00304940190 –

Tel. 0375/284411 – Fax 0375/200251

e-mail info@comune.casalmaggiore.cr.it

ragioneria@comune.casalmaggiore.cr.it

UFFICIO RAGIONERIA

Prot. n.16529

li, 21/07/2014

Oggetto : Regolamento IUC

Il sottoscritto Responsabile Servizi Finanziari e Risorse Umane
Marirosa Dott.ssa Badalotti

Visto l'atto di Giunta n. 152 in data 05.07.2014 avente ad oggetto: "Approvazione bozza del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Conto sull'atto sopra citato con alcune osservazioni (Prot. 16353/2014);

Considerato che le stesse si configurano come precisazioni/aggiornamenti della normative in essere;

Ritiene

di fare proprie le osservazioni proposte provvedendo agli opportuni aggiornamenti del regolamento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

-Badalotti dott.ssa Marirosa -



OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

COMUNE DI CASALMAGGIORE
-PROVINCIA DI CREMONA-



Allegato "C" alla deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE n.36 in data 28.07.2014

Regolamento
per l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)



INDICE

PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”	pag. 6
Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo	pag. 6
Art. 3 – Norma di rinvio	pag. 6
Art. 4 – Entrata in vigore	pag. 7

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TARI (Tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Oggetto del Regolamento	pag. 8
Art. 6 – Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 8
Art. 7 – Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 9
Art. 8 – Soggetto attivo	pag. 9

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 9 – Presupposto per l’applicazione della TARI	pag. 9
Art. 10 – Soggetti passivi	pag. 10
Art. 11 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 11
Art. 12 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	pag. 12
Art. 13 – Esclusioni per produzione di rifiuti speciali – non conferibili al	

pubblico servizio

pag. 12

Art. 14 – Superficie degli immobili

pag. 13

TITOLO III – TARIFFE

Art. 15 – Costo di gestione	pag. 14
Art. 16 – Determinazione della tariffa	pag. 14
Art. 17 – Articolazione della tariffa	pag. 15
Art. 18 – Soglia minima di produzione – ricostruzioni dei conferimenti	pag. 15
Art. 19 – Periodi di applicazione della tariffa	pag. 16
Art. 20 – Tariffa per le utenze domestiche	pag. 16
Art. 21 – Occupanti le utenze domestiche	pag. 17
Art. 22 – Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 18
Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 18
Art. 24 – Istituzioni scolastiche statali	pag. 19
Art. 25 – Tariffa giornaliera	pag. 19
Art. 26 – Manifestazioni ed eventi	pag. 20
Art. 27 – Tributo provinciale	pag. 20

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 28 – Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 20
Art. 29 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 21
Art. 30 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 21
Art. 31 – Rifiuti assimilati avviati al riciclo	pag. 22
Art. 32 – Soggetti in condizione di grave disagio economico	pag. 22
Art. 33 – Applicabilità e cumulo di riduzioni	pag. 23

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 34 – Obbligo di dichiarazione	pag. 23
Art. 35 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 23
Art. 36 – Controlli	pag. 25
Art. 37 – Verifica delle dichiarazioni	pag. 26
Art. 38 – Riscossione	pag. 26
Art. 39 – Interessi	pag. 26

Art. 40 – Rimborsi	pag. 27
Art. 41 – Disposizioni transitorie	pag. 27
ALLEGATO A	pag. 28

PARTE TERZA – REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 – Oggetto del Regolamento	pag. 29
Art. 43 – Servizi indivisibili	pag. 29
Art. 44 – Soggetto attivo	pag. 29

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 45 - Presupposto per l'applicazione della TASI	pag. 30
Art. 46 - Soggetti passivi	pag. 30

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 47 - Base imponibile	pag. 31
Art.48 - Aliquote e detrazioni	pag. 32
Art. 49 - Riduzioni ed esenzioni	pag. 32

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 50 – Dichiarazioni	pag. 32
Art. 51 – Abitazione principale e sue pertinenze	pag. 33
Art. 52 - Versamento del tributo	pag. 33
Art. 53 - Verifiche ed accertamenti	pag. 34

Art. 54 – Sanzioni ed interessi pag. 34

Art. 55 – Rimborsi pag. 35

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

(Imposta Unica Comunale)

Art. 1

Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà stabilita dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Per quanto concerne l'**IMU** si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. 49 del 27.09.2012.

Art. 2

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'Imposta Unica Comunale.

Art. 3

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tariffa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014
2. Dalla stessa data, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TIA.

Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELLA TARI
(Tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi inerenti il servizio di igiene ambientale dell'imposta comunale IUC prevista e disciplinata dall'art.1 commi 639, 705 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii. stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Con il presente regolamento viene attivata la Tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii..
3. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 7

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, individui – entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 8

Soggetto attivo

1. La componente TARI è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come previsto dall'art.1 comma 690 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 9

Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.
2. E' assicurata la messa in atto di un sistema di parametrizzazione, in forma aggregata per frazioni, delle quantità reali dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nonché la misurazione puntuale della frazione secca residua per ciascuna utenza.
3. Si intendono per:
 - a) **locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal prelievo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La presenza di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (quali l'erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici o informatici) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Gli immobili serviti da una fornitura di pubblici servizi condominiali ovvero da pubblici servizi comuni a più unità immobiliari per le quali non sia possibile una autonoma cessazione e/o distacco possono essere esentate dal pagamento del prelievo.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano di per sé esonero o riduzione dal prelievo.

Art. 10

Soggetti passivi

- 1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. Potranno, a richiesta, essere attivate utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
- 4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la TARI è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

Art. 11

Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o alla sosta gratuita degli stessi;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per rifiuti e servizi per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle spese di verifica.

Art. 12

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 11.

Art. 13

Esclusioni per produzione di rifiuti speciali – non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie rilevante delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 7.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici	20%
Autofficine, carrozzerie, elettrauto	20%
Verniciatura, fonderie, smalterie, lucidatura mobili	20%
Metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali, fabbri e tornitori	20%
Falegnamerie, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
Imbianchini e tinteggiatori	20%

Marmisti, lapidei, manufatti in cemento

20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Le riduzioni previste dal presente articolo vengono applicate in alternativa alle esclusioni di superficie di cui al precedente comma 1.

Art. 14

Superficie degli immobili

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - ex D.lgs. 507/93, -TARSU, Tariffa di igiene ambientale T.I.A.1 (Art.49 D.lgs. 22/97) o T.I.A.2 (Art.238 D.lgs. 152/06), Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n° 201/2011 – Art. 14);
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,80.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013 n° 147, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 15

Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore del servizio almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tariffa sui rifiuti, del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici rilevanti, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 16

Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è determinata tenendo conto dei criteri determinati con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del Piano Finanziario da adottare con specifica deliberazione dell'organo comunale competente entro la data di approvazione del bilancio di previsione comunale relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Nell'ipotesi in cui non si sia provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe entro il termine previsto per la riscossione di cui all'articolo 38 del presente regolamento è facoltà del soggetto gestore provvedere all'emissione di una rata di

acconto commisurata alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione.

5. La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno in conformità alla vigente legislazione.

Art. 17

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La quota variabile è suddivisa:
 - a. in una *quota calcolata*, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b.
 - b. in una *quota misurata*, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999 e una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei costi variabili.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2, 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 6. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n.147 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero ed il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.
7. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata.

Art. 18

Soglia minima di produzione - ricostruzione dei conferimenti

1. Le delibere tariffarie individuano per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica una soglia minima di produzione, pari al 50% del quantitativo medio di produzione di rifiuto secco indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di

cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.

2. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
3. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il quantitativo di rifiuto derivante dall'applicazione dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 nella misura massima salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.
4. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

Art. 19

Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.
5. Il numero degli occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 20.

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. *La quota variabile calcolata* è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 13, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze domestiche.
3. *La quota variabile misurata* è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'articolo 13, comma 2, lett. b) attribuiti al complesso delle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'articolo 14.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitori utilizzati, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 21

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti viene fissato in 1 (una) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il Soggetto affidatario di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari

e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 22

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kd) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 13, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'articolo 17, comma 2, lett. b) attribuiti al complesso delle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'articolo 18.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati di norma con cadenza annuale.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 23

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione rilevante.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Vengono ricompresi nelle categorie di alberghi con ristorante o alberghi senza ristorante gli agriturismo ubicati nelle zone di periferia del Comune. A queste utenze si applica una riduzione del 40 % dell'intera tariffa.

Art. 24

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 25

Tariffa giornaliera

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 31 (riciclo) e 30 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 28 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 29.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Art. 26

Manifestazioni ed eventi

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

Art. 27

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa sui rifiuti.
3. Il Gestore del servizio provvede al riversamento del tributo alla Provincia, sulla base di intese con la Provincia stessa.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 28

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30% della parte variabile calcolata;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte variabile calcolata;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte variabile calcolata;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte variabile calcolata.
2. Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25%. La riduzione viene concessa su richiesta dell'interessato e decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Comune o dalla data di acquisto del contenitore da parte dell'utente o di attivazione del cumulo. Il soggetto gestore è tenuto a svolgere le necessarie verifiche circa l'effettiva sussistenza delle condizioni previste per beneficiare delle riduzioni.

3. Le famiglie residenti che, in forma non temporanea, devono conferire rifiuti derivanti dal disagio sanitario di un proprio familiare convivente e residente (pannoloni per incontinenza, sacche per dializzati o stomizzati, cateteri etc.), possono accedere allo smaltimento agevolato presentando la domanda di agevolazione. Per gli aventi diritto il numero degli svuotamenti è ridotto in relazione al numero dei portatori di disagio sanitario appartenenti al nucleo stesso.

In sede di prima applicazione, le riduzioni sono fissate come segue:

- al 25% quando il nucleo familiare conta un portatore di disagio sanitario;
 - al 10% quando il nucleo familiare conta due portatori di disagio sanitario.
- Annualmente, la Giunta Comunale, delibera le percentuali di riduzione per accedere alla agevolazione in trattazione.

Le famiglie residenti che hanno bambini di età compresa fra 0 a 3 anni possono accedere allo smaltimento agevolato presentando la domanda di agevolazione. Per gli aventi diritto il numero degli svuotamenti è ridotto in relazione al numero dei bambini da 0 a 3 anni appartenenti al nucleo stesso.

In sede di prima applicazione, le riduzioni sono fissate come segue:

- al 50% quando il nucleo familiare conta un bambino con età compresa fra 0 e 3 anni;
- al 35% quando il nucleo familiare conta due o più bambini fra 0 e 3 anni.

Annualmente, la Giunta Comunale, delibera le percentuali di riduzione per accedere alla agevolazione in trattazione.

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere, cumulativamente, il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 29

Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta per la parte variabile, del 40%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 30

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie rilevante non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il prelievo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 31

Rifiuti assimilati avviati al riciclo

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 una *“...qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”*
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60 % della parte variabile della tariffa è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al riciclo di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 32

Soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio- assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda, previa delibera della Giunta Comunale.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere, cumulativamente, il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 33

Applicabilità e cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni previste negli artt. 28 e 29 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
3. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 34

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti tenuti a pagare il corrispettivo sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
1. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 35

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, o di variazione o di cessazione deve essere presentata entro il 2° mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Ta.RES) di cui all'art.14 D.L. 201/2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) ex decreto legislativo 507/93, della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.1 ex art.49 decreto legislativo 22/97 o T.I.A.2 ex art. 238 decreto legislativo 152/2006).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, o di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e degli altri componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, o di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Gestore del servizio direttamente o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 36

Controlli

1. Il Gestore del servizio controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato e attiva verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine il Gestore del servizio può:
 - a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni auto- certificative sostitutive dei documenti richiesti;
 - b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
 - c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
 - d) richiedere informazioni presenti nelle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

Art. 37

Verifica delle dichiarazioni

1. L'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione è accertata dal Gestore del servizio inviando all'interessato, entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c, apposito avviso tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto, le irregolarità riscontrate, le somme dovute distintamente per tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora e spese, con l'invito a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

2. Le spese di verifica sono quantificate in un importo pari al 30% delle somme dovute a titolo di tariffa.
3. Qualora le somme complessivamente richieste dal Gestore del servizio siano superiori a € 5.000, il debitore può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi di rateizzazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base della verifiche effettuate.

Art. 38

Riscossione

1. La tariffa è riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo in almeno due rate. La tariffa non è dovuta quando l'importo annuo risulta inferiore a € 12,00.
2. Qualora il debitore non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R, ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora.
3. Qualora le somme dovute siano superiori a € 5.000,00, l'utente può concordare con il Gestore del servizio ed entro i termini di versamento una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi di rateazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi oltre quindici giorni a versare anche una sola rata.
4. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate nelle richieste formali di pagamento, negli avvisi di cui all'articolo 37, ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme di cui al codice di procedura civile, tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910 o con altre forme previste dalla vigente legislazione.

Art. 39

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'interessato entro i termini prescrizionali decorrenti dal giorno del versamento.
2. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12.00 per anno solare

Art. 41

Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

COMUNE DI CASALMAGGIORE: CATEGORIE DI ATTIVITÀ PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elett
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
3309	Ambulatori medici dentistici e veterinari (Case di cura e di riposo)
3203	Vendita ingrosso Generi non deperibili (Autorimesse e magazzini sen

PARTE TERZA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELLA TASI
(Tributo per i Servizi Indivisibili)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 42

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. riferita ai servizi indivisibili, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 43

Servizi indivisibili

1. Il tributo concorre al finanziamento dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - b. Servizio di Polizia Locale;
 - c. Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi;
 - d. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - e. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
 - f. Servizio Protezione Civile;
 - g. beni ed attività culturali;
2. Il costo dei servizi viene determinato, annualmente, in modo analitico, nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, la quale dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dal gettito TASI.

Art. 44

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili assoggettati al tributo.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 45

Presupposto per l'applicazione della TASI

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 46

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

Art. 47

Base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e ss.mm.ii. dal presente regolamento comunale.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni unitamente a quelle fissate dal comma 3 del presente articolo.

Possano essere considerati inagibili o inabitabili:

- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- i fabbricati che presentino strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone;
- i fabbricati che versano in un oggettivo degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380).

3. L'inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta e non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; è accertata con perizia dell'ufficio tecnico comunale le cui spese sono a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000. La perizia resa dall'ufficio tecnico comunale o la dichiarazione sostitutiva devono essere allegati alla dichiarazione IMU che il contribuente deve presentare all'ufficio comunale competente.

4. La riduzione alla metà della base imponibile si applica a partire dalla data di certificazione di inagibilità o inabitabilità, sempre che sia presentata, ai fini del riconoscimento dei requisiti, la dichiarazione IMU/TASI nei termini di legge.

6. Nel caso di immobili censiti come unità collabenti (cat. F/2) la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 (area edificabile), anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato previste dalle vigenti norme urbanistico/edilizie.

Art. 48

Aliquote e detrazioni

1. La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente comma 47 le aliquote e le detrazioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 49

Abitazione principale e sue pertinenze

1. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) in quanto compatibili.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti ne' locata ne' concessa in uso gratuito a soggetti diversi dal coniuge ivi dimorante e residente.

Art. 50

Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 48, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013 modificato dal D.L. 16/2014 convertito la L. 68/2014, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative che vadano ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione

delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV

Dichiarazioni , versamenti e attività di controllo

Art. 51

Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettati al tributo.

2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Art. 52

Versamento del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, tramite Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui ai precedenti commi.

3. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2014 il versamento avviene secondo le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 così come modificate dall'art. 1 del D.L. 16/2014 convertito, con modificazioni, dal D.L. 88/2014.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 2,00.

Art. 53

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

Art. 54

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 53, comma 1 lett. a), entro il termine

di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Sull'imposta dovuta non versata sono calcolati gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 55

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo di cui all'art.52, comma 5.

COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 10/07/2014

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Settore Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane

Il sottoscritto responsabile del Settore Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, ex. artt. 49 e 147-bis d. lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, esprime il seguente parere attestante la regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE

Casalmaggiore, li 22/07/2014

ABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA

